  
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 novembre 2019

tra

POSTEL S.p.A.,  
anche in rappresentanza di Address Software S.r.l.,

e

SLC CGIL - SLP CISL - UILposte -  
FNC UGL Comunicazioni - FAILP CISAL - CONFISAL Comunicazioni

**Premesso che:**

- il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, all'art. 32, comma 1-bis, demanda alla contrattazione collettiva di settore la disciplina delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, all'art. 32, comma 1-ter, stabilisce che in mancanza di regolamentazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale; escludendo la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al citato decreto legislativo;
- l'art.43, comma V, del vigente CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane, prevede che le Parti si incontrino per definire, nell'ambito della contrattazione aziendale, le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, in deroga alla previsione legislativa;
- conseguentemente, le Parti, in via sperimentale, intendono individuare congiuntamente le modalità di fruizione dei congedi parentali su base oraria, al fine di contemperare l'interesse dei genitori alla cura dei figli con una efficiente organizzazione del lavoro da parte dell'impresa;
- le Parti, pertanto, nel perseguire l'interesse comune di individuare soluzioni che agevolino la conciliazione dei tempi di vita dei lavoratori e le proprie esigenze di genitorialità, nel rispetto della produttività aziendale, individuano nel congedo parentale ad ore uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa, che si aggiunge a quelli già previsti dalla legge e dagli accordi sindacali vigenti.

**Tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue.**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, con il quale le Parti intendono, in via sperimentale, per sei mesi, a partire dal 1 febbraio 2020 (con l'integrazione dei sistemi amministrativi del personale Postel nei corrispondenti sistemi di Poste Italiane), consentire la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151, secondo quanto di seguito indicato.

1. Il congedo parentale su base oraria può essere fruito dal personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto a termine, ivi incluso il contratto di apprendistato, occupato a tempo pieno o a tempo parziale. Al riguardo si specifica che:

- John P.* *M. P.*
- a) per il personale a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 5 giorni, la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 8 ore;
  - b) per il personale a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 6 giorni, la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 6 ore e 40 minuti;
  - c) per il personale part-time con riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (Ex orizzontale), la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di fruizione, prendendo in considerazione esclusivamente le settimane intere comprese nel medesimo periodo;
  - d) per il personale part-time con riduzione della prestazione lavorativa su base settimanale, mensile e/o annua, ivi incluso quello con contestuale riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (Ex verticale ed ex misto), la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero della settimana di fruizione del congedo.

Per il personale con durata giornaliera convenzionale pari a 8 ore, il congedo parentale su base oraria può essere fruito oltre che per giornata intera, per frazioni orarie pari alla metà della durata della propria giornata lavorativa o per frazioni di giornate lavorative pari ad un quarto.

Per il personale con durata giornaliera convenzionale pari a 6 ore e 40 minuti, il congedo parentale su base oraria potrà invece essere fruito oltre che per giornata intera, anche per frazione oraria da 2 ore ad un massimo di 3 ore.

2. Per i lavoratori che abbiano orari giornalieri diversificati, il beneficio dovrà essere fruito nella misura e nei limiti di cui al punto 1, a prescindere dal giorno della settimana in cui si colloca l'assenza stessa.

La fruizione del congedo ad ore dovrà essere puntuale per ciascuna frazione oraria, con una tolleranza massima giornaliera di 5 minuti in entrata o in uscita.

Fermo restando quanto appena indicato in tema di tolleranza, in caso di fruizione per un periodo non coincidente con la frazione richiesta, l'assenza dovrà essere coperta con altro titolo a carico del lavoratore, secondo le modalità in uso.

In corrispondenza con la chiusura mensile, la somma delle frazioni orarie di congedo parentale richieste dovrà in ogni caso corrispondere ad una o più giornate intere.

3. Il lavoratore non potrà fruire di più frazioni di congedo parentale ad ore nella medesima giornata lavorativa, né consecutivamente né disgiuntamente. In ogni caso, il congedo parentale ad ore dovrà essere collocato all'inizio o alla fine della prestazione lavorativa giornaliera.

4. Nei giorni in cui il genitore fruisce del congedo parentale ad ore, non è ammessa la cumulabilità con i riposi ed i permessi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.

5. Per fruire dei congedi parentali su base oraria, la/il dipendente dovrà presentare apposita domanda, con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi; in particolare, la lavoratrice/il lavoratore dovrà:

- nella domanda da presentare all'INPS secondo le modalità di volta in volta previste (es. in via telematica, tramite Patronato, etc.), dichiarare la presenza di un accordo aziendale sul tema, indicando il numero di giornate intere di congedo parentale di cui intende fruire in modalità oraria nel mese solare di riferimento, nonché il periodo in cui si collocherà l'assenza;
- nella domanda da presentare in forma scritta all'Azienda, attraverso l'apposito modello cui dovrà essere allegata quella già inviata all'INPS, indicare in modo puntuale la misura dell'assenza e la collocazione oraria della stessa nella singola giornata del mese.

6. Nel rispetto dei termini di preavviso suindicati, sarà ammessa da parte del/della lavoratore

*Pierotti*

*[Signature]*

*[Signature]*

l'eventuale modifica della programmazione oraria già presentata.


7. In relazione al carattere sperimentale della presente Intesa e con riferimento alla diversa modalità di fruizione dell'istituto pattuita, nel caso in cui dovessero verificarsi più assenze in forma oraria nella stessa struttura organizzativa, tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, l'Azienda potrà chiedere una riprogrammazione al fine di preservare la continuità del servizio.
8. Nel caso in cui, nell'arco di ciascun mese solare, la somma delle frazioni di congedo parentale ad ore non corrisponda ad una o più giornate intere, secondo la misura convenzionale di cui al punto 1 del presente Verbale, le ore di assenza non riconducibili ad 1 giorno intero, dovranno essere convertite in altro titolo a carico della/del dipendente.
9. Per il trattamento economico spettante e per tutti gli ulteriori aspetti non disciplinati dalla presente Intesa, si applicano le disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.
10. Resta inoltre invariata la disciplina del congedo parentale fruito in modalità giornaliera settimanale o mensile, nonché i limiti individuali di congedo parentale spettante a ciascun genitore.

\*\*\*\*\*

Al termine del periodo di sperimentazione, Azienda e OO.SS. si incontreranno per analizzare l'esito della stessa e valutare eventuali ulteriori modalità di fruizione dell'istituto, anche tenuto conto di quanto verrà definito da Poste Italiane in materia di congedo parentale.

Resta inteso che, laddove nel corso della sperimentazione dovessero intervenire modifiche legislative o diverse indicazioni applicative da parte dell'INPS e di Poste Italiane, le Parti si incontreranno al fine di verificarne la coerenza con la disciplina contenuta nella presente Intesa.


per Postel S.p.A.:




Alessandro Bechini

per le OO.SS.:


SLC CGIL




SLP CISL




UILPoste



FNC UGL Comunicazioni



EAIP CISAL



CONFSAL COM

